

R.G. 267/2017



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Costanzo Mario Cea                      Presidente  
dott. Filippo Labellarte                      Consigliere  
dott. Vittorio Gaeta                      Consigliere rel.

all'esito dell'udienza del 26.9.2017 ha pronunciato nel procedimento nr. 267/17 R.G. la seguente

**SENTENZA**

sul reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Foggia nr. 1/17 dell'11-18.1.2017, proposto da:

**s.r.l.**                      **Italia"** (avv. Gianpaolo Impagnatiello, Michele Castellano e Fabio Di Cagno)

RECLAMANTE

contro

1) **s.r.l.**                      c/o avv. Lucio Russo;  
2) **curatela del fallimento s.r.l.**                      **Italia"** (avv. Bartolomeo Dell'Orco)  
RECLAMATE

nonché

**Procuratore Generale presso questa Corte**

e con l'intervento di

3-4)                      **Luigi e**                      **Roberto Jean** (avv. Mario Alfonso Follieri)

**FATTO E DIRITTO**

1. Avverso la sentenza in epigrafe, che ne aveva dichiarato il fallimento, la s.r.l.

**Italia"** ha proposto tempestivo reclamo che la curatela ha chiesto di respingere, mentre il creditore precedente s.r.l.                      e il Procuratore Generale presso questa Corte non si sono costituiti. A sostegno della reclamante sono intervenuti                      Luigi e                      Roberto Jean.



Respinta con ordinanza 13-14.6.2017 un'istanza *ex art.* 19 l. fall., acquisite memorie e documenti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

2. L'impugnata sentenza di fallimento faceva seguito al decreto Trib. Foggia 28-29.9.2016, che aveva respinto la domanda di omologazione dell'accordo *ex art.* 182-*bis* l.fall. di ristrutturazione dei debiti, proposto da Italia”.

L'improcedibilità del reclamo avverso tale decreto, successivamente dichiarata, non rende irrilevanti i motivi, analoghi a quelli del reclamo ora in esame.

3. Con l'ordinanza 13-14.6.2017 questa Corte ha escluso il *fumus boni iuris* ai fini dell'art. 19 l.fall., avendo la reclamante ammesso all'udienza del 2.5.2017 (pagg. 4 ss. del verbale) di avere, con riguardo ai creditori estranei all'accordo di ristrutturazione, sopravvalutato l'attivo costituito dall'imbarcazione “Tecnomari Velvet 90 mod. Vevekos” (€ 915.000,00 in luogo di € 825.000,00), e per converso di avere omesso di indicare tra i crediti estranei all'accordo numerosi titoli per importi cospicui (€ 261.817,23 per le voci *sub* 2) di cui a pag. 5 del verbale).

Ha inoltre escluso il *periculum in mora* dovuto alla sottovalutazione dell'imbarcazione nell'avviso di vendita fallimentare del 9.5.2017 con inizio delle operazioni al 20.6.2017, da un lato escludendo il carattere manifesto di tale sottovalutazione e dall'altro evidenziando che la sospensione dell'attività fissata all'inizio dell'estate avrebbe certamente provocato il deprezzamento tipico della vendita di natanti alla fine o fuori di tale stagione.

4. Nel respingere la richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il decreto 28-29.9.2016 Tribunale di Foggia quantificò in € 972.531,13 l'entità dei crediti estranei all'accordo ed escluse che fosse realizzabile il valore stimato di € 915.000,00 del natante, per il quale – nonostante l'incarico conferito a un



intermediario – non vi erano state offerte di acquisto dal marzo 2016 in poi.

Nelle difese, la reclamante ha da un lato attribuito al Tribunale indebite valutazioni di fattibilità economica anziché solo giuridica, per Cass. SU 1521/13 estranee alla cognizione del giudice del concordato preventivo, dall'altro definito irrilevanti le ammissioni sull'entità dei debiti evidenziate nell'ordinanza 13-14.6.2017 di questa Corte, in quanto correlate a circostanze sopravvenute alla proposta originaria, di per sé priva di finalità decettiva.

A tale ultimo proposito, ha prodotto la sentenza nr. 1108/14 con la quale questa Corte, nel revocare una sentenza di fallimento e il collegato decreto di rigetto di omologa di concordato preventivo, evidenziò che i debiti taciuti ammontavano a circa € 200.000,00 a fronte di una debitoria complessiva di alcune decine di milioni di euro e che ciascuna delle omissioni trovava agevole spiegazioni in circostanze non indicative di dolo.

**5.** Prima di esaminare il significato generale di tali doglianze, la Corte intende evidenziare l'irrelevanza del precedente costituito dalla propria sentenza nr. 1108/14, la quale indicava un rapporto tra omesso e dichiarato pari a quello tra € 200.000,00 e alcune decine di milioni di euro, laddove nella presente fattispecie si confrontano l'importo di € 261.817,23 (crediti di cui si ammette esplicitamente la mancata indicazione nella proposta di accordo) e quello neppure quadruplo di € 972.531,13 (crediti estranei originariamente indicati). Né ciascuna delle omissioni alfine ammesse trova spiegazione in circostanze sconosciute o sopravvenute, emergendo invece dal verbale di udienza 2.5.2017 che la reclamante si è limitata a indicare o a rivalutare dei debiti preesistenti, in precedenza non ammessi.

**6.** In termini generali, non può non convenirsi con la reclamante quando (cfr.



memoria datata 22.9.2017) sottolinea le differenze tra le procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti. Anche se tali considerazioni provengono da chi, in concreto, con il richiamo dell'art. 173 l.fall. e quello della sentenza nr. 1108/14 di questa Corte invoca analogie tra i due istituti.

Indubbiamente il giudice dell'accordo non è tenuto a porsi particolari problemi di fattibilità oppure a valutare le omissioni del proponente sotto il profilo dell'intento fraudolento, come previsto per il concordato dall'art. 173 l.fall. Ciò tuttavia significa solo che il suo esame deve appuntarsi sugli aspetti oggettivi dei singoli punti della proposta, senza ricorrere a valutazioni “globali” onde concedere o negare l'omologa.

In concreto, affermare la sopravvalutazione del natante, la cui vendita si vuole idonea a consentire di pagare i creditori estranei, in ragione dell'assenza di offerte di acquisto non significa valutare la fattibilità economica o giuridica della proposta di accordo, bensì tener conto del prezzo di mercato. Se infatti il valore di un bene destinato al mercato limitato della nautica di lusso è stimato dal suo proprietario come pari ad es. a 100, ma in un congruo termine nessuno chiede di acquistarlo a quel prezzo, ciò riguarda non la fattibilità economica o giuridica della vendita bensì la non corrispondenza della cifra 100 ai valori di mercato.

Che questa errata valutazione (così come l'iniziale omissione dei crediti alfine ammessi) dipenda o meno da intento fraudolento non ha alcun rilievo, perché in entrambi i casi difetta l'elemento oggettivo “idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei” di cui al primo comma dell'art. 182 l.fall.

**6.1.** Sono pretestuose le considerazioni del reclamo (pagg. 17-19) sulla difficoltà di ricevere offerte per il timore dei compratori per la pendenza del giudizio di omologazione, pendenza che non era un *factum principis* ma dipendeva da una scelta



della stessa reclamante, che cercava di evitare il proprio fallimento.

Ad ogni modo, né la successiva offerta del 23.12.2016 per € 825.000,00 né le proposte alquanto informali menzionate (pag. 7) nella memoria della reclamante datata 3.6.2017 hanno avuto alcuna concretezza, tanto che la vendita fallimentare del 20.6.2017 davanti al G.D. del Tribunale di Foggia – che pure non indicava come prezzo base del natante quello originariamente invocato di € 915.000,00 né quello “corretto” di € 825.000,00 bensì il ben minore importo di € 450.000,00 - andò deserta per assenza di offerte irrevocabili di acquisto depositate entro il termine ultimo del 19.6.2017 ore 13.

Può quindi ritenersi certo che, non corrispondendo minimamente al mercato le stime della reclamante, la valutazione dei mezzi per soddisfare i creditori estranei, contenuta nella proposta, fosse del tutto inidonea ad assicurare quelle ragioni.

**6.2.** Per completezza, si rileva che il minore importo di € 450.000,00 risulta da una CTU estimativa disposta dal giudice fallimentare, ed eseguita dal perito Angelo Marinucci di Termoli, che la reclamante definisce in conflitto di interessi perché socio di una società ammessa al suo passivo.

Al di là delle eventuali ipotetiche irregolarità della procedura davanti al G.D. di Foggia, la Corte rileva che il preteso conflitto di interessi non si è tradotto in alcuno specifico e rilevante errore di valutazione; né la società di cui farebbe parte il CTU ha formulato offerte per il natante, magari giovandosi della pretesa sottovalutazione. Così come non le hanno formulate le società autrici delle proposte invocate dalla reclamante, le quali pure avrebbero potuto profittare della situazione per risparmiare cospicue somme di denaro.

E' il caso poi di notare che, respinta dal G.D. con decreto 30.5.2017 l'istanza *ex art.*



108 l.fall. di sospensione della vendita in ragione della pretesa sottovalutazione, con decreto 20.7.2017 il Tribunale di Foggia ha respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. avverso quel decreto, evidenziando che l'assenza di manifesta sproporzione tra stima del CTU e prezzo di mercato era confermata dall'assenza di offerte di acquisto in vista della vendita del 20.6.2017.

**6.3.** La pretesa inadeguatezza della stima del CTU è peraltro menzionata nel decreto di sequestro probatorio Pm Foggia del 16.6.6.2017 in procedura 7419/17 R.G.N.R., secondo il quale l'imbarcazione sequestranda era *“oggetto di vendita d'asta fissata per la data del 20.6.2017 presso il Tribunale di Foggia per un valore altamente inferiore a quello di mercato del bene medesimo. Su tale bene occorrerà esperire, da parte di questo ufficio, una consulenza tecnica al fine di stabilirne l'effettivo valore di mercato”*.

Si tratta all'evidenza di un atto di parte (sia pure pubblica) dell'indagine preliminare a carico del curatore per il delitto di cui all'art. 228 l.fall. (interesse privato negli atti del fallimento), atto non preceduto da specifiche attività di indagine – come confermato dal rinvio a una espletanda consulenza tecnica per stabilire “l'effettivo valore di mercato”, che tuttavia al Pm appare nettamente superiore a quello stimato dal perito Marinucci.

Atto di parte facente seguito alla “denuncia-querela” presentata il precedente 5.6.2017 da Antonio Tarquinio, legale rappresentante della fallita, facendo riferimento a una non meglio specificata ostilità nei suoi confronti del curatore, anche in altre procedure asseritamente aduso a scorrettezze delle quali non vi è traccia negli atti processuali.

Eppure il 30.5.2017, solo sei giorni prima di quella denuncia, Tarquinio era stato



ascoltato per tre ore, alla presenza del suo legale, dal curatore poi denunciato, e anziché lamentarsi della pretesa ostilità aveva inanellato, in risposta alle domande sulla documentazione di impresa, sulle detrazioni fiscali, sull'uso e sul pagamento di autovetture e di altri beni aziendali, su quali e quante persone avessero lavorato per la società, ecc., innumerevoli “non ricordo” e “devo verificare nei fascicoli interni”, definiti questi ultimi (pag. 21 del verbale) come *“incarti miei personali che non fanno parte della documentazione sociale né della contabilità”*, per il predetto evidentemente più attendibili di documentazione e contabilità “ufficiali”. D'altro canto, richiesto di spiegare l'utilità delle imbarcazioni di lusso per la fallita, che si occupava di energie rinnovabili, Tarquinio rispose (pag. 7) che la società “era in procinto” di svolgere attività nel settore nautico; richiesto di spiegare come sarebbe potuta continuare l'attività di una società ormai privata di tutti i suoi beni, Tarquinio rispose (pag. 21) che *“l'attività d'impresa sarebbe stata proseguita previo acquisto, all'occorrenza, di altri beni”*.

Per quanto interessa, peraltro, appare significativo *ex art. 116 cpv. c.p.c.* che la Procura Generale, anziché supportare la posizione dell'ufficio requirente di primo grado, non sia intervenuta in appello.

**7.** Essendo quindi accertata la grave sopravvalutazione del bene la cui vendita si vuole destinata a soddisfare i crediti estranei all'accordo di ristrutturazione, può richiamarsi sinteticamente la grave sottovalutazione di tali crediti, come evidenziata nell'ordinanza di questa Corte richiamata al precedente punto **3.** e non negata, sul piano oggettivo, nella memoria della reclamante del 22.9.2017 (pagg. 4-6). A tanto si aggiungono (cfr. memoria curatela 21.9.2017) il mancato versamento nelle casse sociali di corrispettivi per € 46.000,00, l'inesigibilità di cospicui crediti vantati nei



confronti di altre società inattive, anch'esse amministrate da Tarquinio, nonché (cfr. memoria curatela 21.3.2017) l'effettiva entità dei crediti dell'ing. De Siena e della s.r.l. all'udienza 2.5.2017 ammessi dalla reclamante per le somme rispettive di € 87.227,71 e € 157.298,66 ma in realtà ammontanti rispettivamente a € 163.376,86 e a € 183.670,16.

**8.** Nessun dubbio può sussistere sull'insolvenza della reclamante, incapace di onorare i debiti anche per l'assenza di propri beni e attività. Né può riconoscersi serietà alla dichiarazione 30.5.17 di Tarquinio, che *“l'attività d'impresa sarebbe stata proseguita previo acquisto, all'occorrenza, di altri beni”*.

**9.** Il reclamo è quindi respinto. Le spese sostenute dalla curatela nei confronti dei terzi intervenuti seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Nulla per le spese della reclamante verso la curatela, atteso che *“il provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non necessita di una statuizione sulle spese di quel grado di giudizio perché il curatore, avendo già titolo per acquisire e liquidare tutti i beni del reclamante, non ha bisogno di un'ulteriore condanna a rifondere tali spese ai danni di quest'ultimo”* (App. Napoli 31.3.10).

Sussistono i presupposti per il pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, *ex art. 13 co. 1-quater* D.P.R. 115/02 nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12 (Cass. SU 3774/14).

#### **P.Q.M.**

rigetta il reclamo; condanna Luigi e Roberto Jean, in solido tra loro, a rifondere alla curatela del fallimento s.r.l. Italia” le spese processuali, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %; nulla sulle restanti spese processuali; dichiara la s.r.l.



Italia” tenuta a versare un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso in Bari, 3.10.2017

Il Consigliere est.

dott. Vittorio Gaeta

Il Presidente

dott. Costanzo Mario Cea

IL CASO.it

